

Difatti, in caso di non ottemperanza da parte dell'Ente soccombente al decreto di accoglimento del ricorso, si deve comunque fare ricorso alla procedura contemplata all' art. 45 che, come ampiamente chiarito, allo stato attuale è inapplicabile.

Tale impedimento richiama inevitabilmente una situazione di incostituzionalità quasi accertata, in quanto non la procedura, ma gli effetti di tutela che si vogliono perseguire rischiano di rimanere vani, con la conseguenza per i soggetti interessati di non vedere garantiti i propri diritti ma soprattutto i propri interessi legittimi a che la pubblica amministrazione funzioni in ottemperanza ai dettati di legge.

Il tutto è ulteriormente aggravato dal fatto che la tutela richiesta non espleta i suoi effetti solo in favore del solo soggetto richiedente, ma è nell'interesse e per la sicurezza dell'intera collettività.

Non solo, ma tale situazione di fatto comporta per il cittadino un'ulteriore incertezza, e cioè, se in caso di apposizione della segnaletica difforme alle prescrizioni l'utente della strada debba o meno rispettare la segnaletica collocata in modo manifestamente difforme dalle norme del codice della strada ed il suo regolamento d'attuazione.

Per tale fattispecie sussistono due aspetti sostanziali: da un lato la inapplicabilità delle sanzioni amministrative per il caso di inosservanza del divieto; dall'altro l'obbligo del conducente di adeguarsi comunque alla segnalazione illegittima con conseguente responsabilità in caso di incidente stradale.

Da quanto sopra, quindi, si evince che persiste anche una evidente situazione di incertezza da parte degli utenti di fronte a dei cartelli stradali che lo stesso codice li vieta esplicitamente.

Pertanto appare ovvio come l'inapplicabilità dell'art.45 rende privi di effetti pratici i provvedimenti emanati in virtù del potere attribuito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base a quanto disposto dagli artt.li 37 e 45.

Difatti, si rischia di rendere vani sia i provvedimenti inerenti la corretta interpretazione e applicazione delle norme dettate dal Codice della strada, sia gli interessi dei soggetti ricorrenti che hanno interesse – in caso di un accoglimento positivo del ricorso presentato – a vedere realizzato quanto richiesto.

Da quanto sopra esposto, quindi, l'art. 45 viene ad essere l'unico strumento a disposizione del Ministero per ottemperare all'inerzia degli enti proprietari della

